

Da ultimo le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 921/11 R.G., ogni diversa e contraria istanza disattesa:

- 1) Accoglie la domanda del ricorrente e per l'effetto condanna Autoservizi Zani Evaristo S.p.a. al pagamento, in favore di Ondei Alessio, di € 630 a titolo di differenze retributive oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al saldo;
- 2) Accoglie la domanda del ricorrente Ondei e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la Autoservizi Zani Evaristo S.r.l. alla consegna della massa vestiario come da disposizioni collettive primarie e secondarie;
- 3) accoglie la domanda del ricorrente Ondei e per l'effetto dichiara tenuta e condanna la Autoservizi Zani Evaristo S.r.l. alla restituzione della somma di € 23,0 con gli interessi legali dal marzo 2010 al saldo;

- 4) Condanna la parte resistente Autoservizi Zani Evaristo S.p.a. a fornire copia delle registrazioni ufficiali degli orari osservati da febbraio 2011 all'attuale;
- 5) Condanna la parte resistente Autoservizi Zani Evaristo S.p.a. al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente Ondei Alessio che quantifica in € 2700,0 oltre IVA e CASSA.

Bergamo, 4 luglio 2013

Il Giudice del Lavoro

Antonella Troisi



IL CANCELLIERE  
-A. Walter Domenighini-



Depositato in cancelleria

oggi, - 4 LUG. 2013

IL CANCELLIERE

-A. Walter Domenighini-